



## CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

### PRESIDENZA

Prot. n. 12992

Il Presidente della Corte d'Appello,

d'intesa con il Procuratore Generale, sentito il Dirigente Amministrativo;

- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura P 15146/2020, adottata in data 4.11.2020 ("*Emergenza COVID- Linee guida agli Uffici Giudiziari*");

- visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 2019*", convertito con modificazioni nella legge 24.4.2020 n.27;

- visti i D.L. n.19/2020, convertito con modificazioni nella legge n.35/2020, il D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni nella legge n.77/2020, il D.L. n.83/2020, convertito con modificazioni nella legge n.124/2020, il D.L. n.125/2020 del 7.10.2020 e, in particolare **l'art.1 che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza;**

letti il D.P.C.M. in data 24.10.2020, la Circolare del Ministero della Salute in data 12.10.2020 e il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione in data 19.10.2020, nonché il D.P.C.M. in data 3.11.2020, con allegati;

visto il **D.L. n.137/2020** del 28.10.2020 che detta "*ulteriori misure urgenti in materia di .... giustizia*" e, in particolare gli **artt. 23 e 24** che dettano disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze;

visto il **D.L. n.149/2020** del 9.11.2020, **in vigore dal 9 novembre 2020** (art.32), e, in particolare **l'art. 23** "*disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID -19*", che stabilisce quanto segue:

- **dal 25 novembre 2020** (comma 5) e **fino al 31 gennaio 2021**, per la trattazione dei procedimenti di appello (con esclusione di quelli per i quali sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), la Corte "*procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire*" (comma 1), stabilendo che il PM formuli le sue conclusioni almeno 10 giorni prima dell'udienza, che le stesse siano immediatamente inviate, a cura della cancelleria, ai difensori delle altre parti, che **possono** presentare in via telematica (art.24 D.L.n.137/2020) eventuali conclusioni scritte 5 giorni prima dell'udienza (comma 2);
- l'eventuale **richiesta di discussione orale** deve essere formulata per iscritto dal PM o dal difensore e trasmessa in via telematica alla cancelleria della Corte entro il **termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza;**

- nello stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato deve formulare, a **mezzo del difensore**, l'eventuale **richiesta di partecipare all'udienza** (comma 4);
- in deroga a quanto stabilito ai due punti che precedono, le richieste delle parti ivi previste devono essere formulate entro il **termine perentorio del 14 novembre 2020** per i procedimenti già fissati tra il **25 novembre e il 7 dicembre 2020** (comma 6);

visto il **decreto del Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA)** del Ministero della Giustizia in data **9.11.2020**, n. 10791.ID, pubblicato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia il 10.11.2020, che assegna alla Corte d'Appello di L'Aquila due nuove caselle di posta elettronica certificata, denominate

1. [depositoattipenali.ca.laquila@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.ca.laquila@giustiziacert.it)
2. [depositoattipenali2.ca.laquila@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.ca.laquila@giustiziacert.it)

ritenuto che è ora possibile una più ordinata gestione degli atti che verranno depositati mediante trasmissione alle suddette caselle PEC, suddivise, in ragione del limite di utenze utilizzabili per ciascuna di esse, fra il personale della cancelleria penale nel modo che segue:

1. [depositoattipenali.ca.laquila@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.ca.laquila@giustiziacert.it)

per la presentazione di istanze relative a persone sottoposte a **misure cautelari, misure di prevenzione, revisioni, rescissioni di giudicato, restituzione in termine avverso sentenze di primo grado, ingiuste detenzione, riconoscimento sentenze straniere**;

2. [depositoattipenali2.ca.laquila@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.ca.laquila@giustiziacert.it)

per la presentazione di istanze relative alla **fase dibattimentale o di udienza, comprese le conclusioni e le istanze di cui al DL n.149/20** (es.: motivi aggiunti, istanze di rinvio, memorie ex art. 121, istanze di discussione orale, conclusioni scritte), istanze di **liquidazione**, istanze o atti di competenza del postdibattimento (es.: giudice dell'esecuzione, ecc.);

richiamate e ribadite le **"Linee guida"** (art.83 comma 7 lett. d) DL 18/2020 convertito con modificazioni in legge 24.4.2020) adottate da questa Presidenza in data **28 aprile 2020**, con le quali erano state confermate le misure organizzative in materia di **limitazione dell'accesso del pubblico, riduzione degli orari dell'URP, regolamentazione degli accessi ai servizi (su prenotazione telematica)** e stabilito che tutti i procedimenti **"in presenza"** fossero trattati a **porte chiuse** ai sensi degli artt. 128 c.p.c. e 472, comma 3, c.p.p.;

richiamato e ribadito quanto disposto con **provvedimento in data 22 ottobre 2020** a firma congiunta con il Presidente del Tribunale di L'Aquila;

ritenuto che la più recente normativa emergenziale, introduttiva di istituti processuali lontani dalla nostra tradizione, sia all'evidenza sorretta da una doppia esigenza che gli operatori professionali della giustizia non possono ignorare: da un lato quella, urgentissima, di ridurre ogni forma di contatto interpersonale che favorisca la diffusione dell'epidemia, ineludibile alla luce del significativo incremento dei casi sul territorio nazionale ed anche nel distretto aquilano (dall'11.11.2020 ricadente in zona c.d. "arancione"), tale da porre in pericolo la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale; dall'altro

quella di assicurare continuità alla giurisdizione e ai servizi che offre alla collettività, così riconoscendone l'imprescindibile funzione di presidio di diritti e tutela della legalità;

ritenuto, quindi, che solo un'ampia adesione al modello processuale prescelto dal legislatore potrà ragionevolmente garantire nell'immediato futuro il mantenimento di una risposta di giustizia adeguata alla gestione del notevole arretrato ed ai flussi delle impugnazioni, e, al contempo, evitare dispersioni di lavoro, soprattutto da parte della cancelleria penale, onerata oggi di molteplici nuovi adempimenti;

tanto premesso,

sentito il Mag. Rif. della Corte, settore penale;

sentito il Presidente f.f. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, avv. Pierluigi Pezzopane, il quale ha preso visione della bozza finale del presente provvedimento, esprimendo il proprio consenso, anche in rappresentanza di tutti i COA del Distretto, dallo stesso interpellati;

invita:

i Presidenti della **Sezione Civile** e della **Sezione Lavoro** a stabilire per la trattazione di tutti i procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti **esclusivamente** le modalità della c.d. **trattazione scritta** o cartolare, secondo quanto disposto dall'art.221, comma 4, del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni nella legge n.77/2020 (*"Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile."*) e a rinviare a data successiva al 31 gennaio 2021 i procedimenti per i quali, anche su richiesta delle parti, ritengano opportuna la trattazione in presenza;

i Presidenti della **Sezione Penale** a disporre che tutti i procedimenti aventi ad oggetto appelli proposti contro sentenze di primo grado, ad esclusione di quelli per i quali sia stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, fissati per le **udienze successive al 24 novembre e sino al 31 gennaio 2021** (o fino alla diversa data in cui perdurerà lo stato di emergenza epidemiologica), siano trattati in **camera di consiglio**, con **facoltà** di assumere le deliberazioni collegiali mediante collegamenti da remoto con l'applicativo Teams (comma 3 che richiama l'art.23 comma 9 del D.L. n.137/20) secondo le disposizioni in vigore; si farà sempre ricorso al collegamento da remoto per consentire la partecipazione alle camere di consiglio dei magistrati in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario;

il Pubblico Ministero formula le sue conclusioni con atto scritto contenente chiara indicazione del procedimento cui si riferiscono (**data dell'udienza, numero di ruolo e nome dell'imputato**) e lo invia per via telematica, **nel termine di legge**, all'indirizzo pec **depositoattipenali2.ca.laquila@giustiziacert.it**; la cancelleria provvede all'immediata trasmissione delle conclusioni del PM, per via telematica, ai difensori delle altre parti;



i difensori delle parti private **possono** presentare in via telematica all'indirizzo pec **depositoattipenali2.ca.laquila@giustiziacert.it** conclusioni scritte **entro il quinto giorno** antecedente l'udienza, contenenti chiara indicazione del procedimento cui si riferiscono (**data dell'udienza, numero di ruolo e nome dell'assistito**); in mancanza deve ritenersi, per la parte appellante, che si riporti alle conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione; **possono** altresì depositare, contestualmente e con le medesime modalità, **istanza di liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio**, corredata della documentazione come da protocollo vigente;

ai fini dell'attestazione del deposito tempestivo delle conclusioni dei difensori, il personale di cancelleria annota la data di ricezione ed inserisce al più presto la copia analogica delle stesse nel fascicolo cartaceo;

dopo la deliberazione, il Presidente del collegio, o il consigliere relatore da lui delegato, redige e sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e provvede il prima possibile al deposito in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo cartaceo; provvede altresì alla redazione del decreto di liquidazione; la cancelleria provvede alla tempestiva comunicazione in via telematica al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti private;

si procederà, invece, all'udienza **in presenza di tutte** le parti per i procedimenti fissati **entro il 7 dicembre** per i quali pervenga entro il **14 novembre** richiesta scritta di discussione orale o di partecipazione all'udienza dell'imputato, nonché per quelli fissati **dopo il 7 dicembre** per i quali la richiesta pervenga entro il **termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza**;

le richieste di cui sopra, contenenti chiara indicazione del procedimento cui si riferiscono (**data dell'udienza, numero di ruolo e nome dell'assistito**), devono essere inviate all'indirizzo pec **depositoattipenali2.ca.laquila@giustiziacert.it**;

il cancelliere annota la data di ricezione della richiesta e inserisce la copia analogica della stessa nel fascicolo cartaceo, dandone immediata comunicazione al Presidente del Collegio; **il Presidente dispone con decreto che il procedimento sia trattato in presenza o ne dispone il rinvio**, indicandone le ragioni, possibilmente non oltre il sessantesimo giorno; il decreto è immediatamente comunicato dalla cancelleria per via telematica a tutte le parti;

il Presidente del Collegio avrà cura di assicurare, anche mediante precisa indicazione dell'orario per ciascun procedimento, che l'udienza in presenza si tenga nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie sull'uso obbligatorio dei DPI, sulle distanze minime interpersonali e sul divieto tassativo di assembramenti;

nel caso in cui l'imputato che chiedi di partecipare all'udienza sia **detenuto, internato o in stato di custodia cautelare, anche per altra causa**, si assicurerà la sua partecipazione **in videoconferenza o con collegamento da remoto** mediante l'applicativo Teams, secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 4 D.L. n.137 del 28.10.2020, con facoltà per il difensore di scegliere se intervenire in aula o dal luogo in cui è presente l'imputato; il Presidente del collegio avrà cura di garantire la possibilità di colloqui riservati tra imputato detenuto e difensore; l'eventuale presenza dell'interprete è assicurata possibilmente nel luogo ove si trova il detenuto; anche all'interprete deve essere consentito accedere al canale riservato tra detenuto e difensore;

si invitano i Presidenti di Sezione ad incentivare il lavoro da remoto dei Consiglieri e a consentire l'espletamento con modalità da remoto del  **tirocinio ex art.73 DL n.69/13**, in modo da limitare gli accessi nei locali della Corte alle sole attività che devono necessariamente essere rese in presenza;

**si invitano tutte le parti processuali a inviare gli atti, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate all'art. 3 del citato Decreto Dirigenziale riguardo al formato degli atti e degli allegati e alla sottoscrizione con firma digitale degli stessi, onde evitare rischi di inutilizzabilità, secondo un preciso ordine, rispettando rigorosamente i criteri sopra indicati e, soprattutto, evitando tassativamente invii multipli su tutte le caselle di PEC esistenti.**

Altri atti non rientranti nella categorie sopra indicate dovranno essere inviate alla seguente casella PEC, in uso da tempo: [areapenale.ca.laquila@giustiziacert.it](mailto:areapenale.ca.laquila@giustiziacert.it)

Il presente provvedimento non comporta variazioni tabellari.

Si comunichi al Procuratore Generale, ai Presidenti di Sezione ed ai Consiglieri, nonché ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto per la massima diffusione tra tutti gli iscritti.


Si pubblichi sul sito *web* della Corte di appello.

Si trasmetta alla VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

**L'Aquila, 12 novembre 2020**

**Il Presidente**

**Fabrizia Francabandera**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fabrizia Francabandera', written over the printed name.